

I quaderni di  SK
Synergy Key

Il recupero Crediti Giudiziale



I quaderni di Synergy Key

Con il contributo tecnico di

lexant
LEGALLY YOURS

Con il supporto didattico di

Academy ask 

© copyright 2026

IL RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE



Premessa

In caso di impossibilità di esazione bonaria di un credito, sia mediante attività di recupero stragiudiziale *in house* che mediante l'affido a società specializzate in recupero crediti, e laddove non sia inoltre possibile ricorrere a strumenti di risoluzione alternativi (ADR) o alla formalizzazione di accordi e transazioni, l'unica via da percorrere resta quella di rivolgersi alla Giustizia ordinaria.

Il recupero giudiziale del credito si articola in due fasi principali: quella dell'**accertamento**, in cui il creditore ricorre in Tribunale per ottenere un titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza etc.) che accerti appunto l'esistenza e l'entità del credito, e quella dell'**esecuzione forzata**, che consente la realizzazione coattiva della prestazione ovvero l'espropriazione di beni finalizzata alla soddisfazione sul ricavato della loro vendita.

La fase giudiziale di recupero del credito risulta lunga ed onerosa, e pertanto è cruciale affidarsi all'opera di avvocati esperti in materia, essendo richieste specifiche competenze tecniche ed un'organizzazione che solo un'associazione professionale può fornire.

SOMMARIO

■ L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO

● 1 IL DECRETO INGIUNTIVO

pag.5

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
PROCEDIMENTO
LA PROVA DEL CREDITO
LA NOTIFICA
L'ESECUZIONE PROVVISORIA
LA FASE DI OPPOSIZIONE (EVENTUALE)
L'ESECUTORIETÀ DEFINITIVA
L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA (IPE)

● 2 IL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

pag.10

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
PROCEDIMENTO

■ L'ESECUZIONE FORZATA

● 3 IL GIUDIZIO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

pag.12

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
PROCEDIMENTO

● 4 IL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

pag.14

IL TITOLO ESECUTIVO
ATTI PREPARATORI
IL PRECETTO
IL PIGNORAMENTO
LA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
LA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI
LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
LA RICERCA TELEMATICA DI BENI DA PIGNORARE

1 IL DECRETO INGIUNTIVO

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il procedimento monitorio rappresenta il principale strumento per una tutela rapida ed efficace di un credito.

Consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo in via semplificata (sommario) e in contraddittorio solo eventuale con il debitore (*inaudita altera parte*).

Può avere esclusivamente ad oggetto:

- il pagamento di una somma di denaro liquida, certa ed esigibile (es. €100)
- la consegna di una determinata quantità di beni fungibili (es. un quintale di foraggio)
- la consegna di una determinata cosa mobile (es. un macchinario, un documento)

Non è invece possibile agire per ottenere differenti tutele, che dovranno dunque formare oggetto di differente azione giudiziale.

PROCEDIMENTO

La procedura monitoria inizia con il deposito telematico da parte dell'Avvocato del ricorso al giudice competente e della documentazione a sostegno della domanda di ingiunzione.

Se il ricorso è fondato, il Giudice emette un decreto con il quale intima l'adempimento al debitore entro 40 gg., rammentando che nello stesso termine potrà essere proposta opposizione al decreto mediante introduzione del relativo giudizio. Nel decreto il Giudice liquida anche le spese della procedura (compensi legali, spese vive, accessori di legge).

LA PROVA DEL CREDITO

Il creditore deve fornire prova documentale del credito fatto valere. Questo significa che non è ammessa la formazione di prove all'interno del procedimento, ma solo la produzione di prove già esistenti al momento del deposito del ricorso. È dunque importantissimo procedere ad una preventiva e organizzata raccolta di documenti.

Sono idonee prove scritte:

- **polizze** (assicurative, fideiussorie, di pegno)
- **assegni e cambiali non esecutivi** o per i quali è prescritta l'azione cartolare o cambiaria
- telegramma
- **fatture elettroniche**
- fogli presenza
- **ordine di acquisto / conferma d'ordine**
- estratti conto bancari
- **promesse unilaterali** (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico)
- **scrittura privata**
- estratti autentici delle scritture contabili (per i crediti di imprenditori commerciali)
- **contratti**
- documenti di trasporto

Il D.Lgs n. 164/2024, entrato in vigore il 26/11/2024 (c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia) ha previsto l'espressa menzione delle fatture elettroniche quale valida prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria.

LA NOTIFICA

Il ricorso e il decreto devono essere notificati al debitore entro **60 gg.** dall'emissione, a pena di **inefficacia**. C'è tuttavia la possibilità per il creditore di riproporre il ricorso quante altre volte sia necessario.

Dopo la notifica, il decreto ingiuntivo mantiene una validità di **10 anni**, decorsi i quali, ed in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il credito accertato nel decreto diviene **inesigibile**.

L'ESECUZIONE PROVVISORIA

OBBLIGATORIA. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da Notaio o da alto Pubblico Ufficiale autorizzato (es. *scrittura privata autenticata, testamento, verbale di assemblea*), il Giudice, su istanza del ricorrente, **deve** ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in difetto l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 642, c. 1, c.p.c.). È quindi garantita al creditore la possibilità di avviare l'esecuzione forzata immediatamente dopo la notifica del decreto, senza attendere l'esito di una eventuale opposizione.

FACOLTATIVA. La legge contempla anche altre ipotesi in cui il Giudice **può** (discrezionalmente) concedere l'esecuzione provvisoria (art. 642, c. 2, c.p.c.), ovvero in caso di **pericolo di grave pregiudizio nel ritardo** (es.

debitore che versa in stato di insolvenza o sovraindebitamento), oppure **se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto** (es. contratti, corrispondenza, documenti di consegna / trasporto, prospetti paga).

LA FASE DI OPPOSIZIONE (EVENTUALE)

Il debitore può proporre opposizione entro 40 gg. dalla notifica, introducendo un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice verificherà il fondamento della domanda anche in relazione alle ragioni addotte dal debitore.

Il creditore dovrà provare l'effettiva esistenza del credito (fatti costitutivi), mentre il debitore, al contrario, dovrà provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (es. prescrizione, compensazione, adempimento totale o parziale etc.).

L'opposizione consente, inoltre, di far valutare nuovamente al Giudice le condizioni della provvisoria esecutorietà.

Il debitore, infatti, può chiedere la sospensione dell'esecutorietà eventualmente già concessa in via provvisoria, qualora dimostri che non sussistono più i presupposti che ne avevano giustificato la concessione (es. *disconoscimento di firma, prescrizione*), oppure provi fatti o circostanze successivi alla pronuncia del decreto.


Allo stesso modo, qualora non concessagli all'emissione del decreto, il creditore può, entro la prima udienza, chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 c.p.c.) se prova che l'opposizione non è **fondata su prova scritta** (es. *atto pubblico, scrittura privata, contratto*) **o di pronta soluzione** (es. *fatti pacifici o notori*).

All'esito del giudizio, il Giudice si pronuncia con **sentenza** con la quale può:

- **confermare il decreto ingiuntivo**, che diviene immediatamente esecutivo
- **revocare il decreto ingiuntivo**, affermando o negando il diritto del creditore; se il credito sussiste (anche per differente importo), **il nuovo titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza e non più dal decreto**.

L'ESECUTORIETÀ DEFINITIVA

Salvo il caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il decreto notificato al debitore è privo di efficacia esecutiva per 40 gg. Trascorso tale termine ed in assenza di opposizione del debitore, il decreto acquisisce efficacia di **titolo esecutivo** per l'esecuzione forzata.



L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA (IPE)

Il Regolamento (CE) n.1896/2006 ha introdotto il c.d. *decreto ingiuntivo europeo*, attivabile per crediti transfrontalieri nell'ambito dell'Unione Europea, ossia cause in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno degli stati membri dell'Unione Europea diverso da quello del giudice adito.

Si tratta di una procedura molto semplice e veloce, che avviene per iscritto, senza alcuna udienza e per la quale non è necessaria l'assistenza di un avvocato se non viene proposta opposizione da parte del debitore.

Il procedimento si avvia mediante la compilazione ed il deposito di *formulari standard* presso l'autorità competente dello **Stato membro di origine** (individuato sulla base della competenza), che se ricorrono tutti i presupposti, emette l'ingiunzione di pagamento. Il provvedimento viene notificato al debitore ed in assenza di opposizione diviene esecutivo e trasmesso allo **Stato membro di esecuzione** (dove è richiesta l'attuazione coattiva).

Trattasi di una procedura alternativa a quella di diritto interno, con un ambito di applicazione più ristretto, in quanto il decreto ingiuntivo di diritto

interno italiano può avere ad oggetto anche cose fungibili e cosa mobile determinata, crediti condizionati, somme di denaro determinabili etc., ambiti invece esclusi nell'IPE.

Inoltre, il decreto ingiuntivo di diritto interno può essere attivato nei confronti di debitori residenti in Danimarca (esclusa dal Regolamento), nel Regno Unito e in qualsiasi altro stato estero non aderente all'Unione Europea, previo eventuale espletamento delle procedure di omologa previste in ogni Paese estero affinché il titolo esecutivo possa essere attivato in quello Stato (c.d. *exequatur*), mentre ciò non avviene per l'IPE.

2 IL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

FOCUS ON: L'IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL PROCESSO CIVILE

Il D.L. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) rappresenta un intervento strutturale del sistema giudiziario italiano. La riforma si è proposta di raggiungere due principali obiettivi, ovvero la **riduzione dei tempi di giustizia** ed il raggiungimento di una **maggiore efficienza e sostenibilità** del sistema giudiziario, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile.

La riforma ha mirato alla contrazione dei tempi del processo civile ordinario e delle esecuzioni forzate, oltre all'aumento delle *alternative dispute resolution* (ADR) ed all'armonizzazione e/o codificazione di normativa speciale all'interno del codice di procedura.

Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano: l'abolizione della formula esecutiva; l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; la concentrazione della fase introduttiva e di trattazione del rito ordinario di cognizione; una nuova disciplina della fase decisoria e la previsione di forme di decisione semplificata nelle cause in cui emerga la palese fondatezza o infondatezza della domanda (ordinanze decisorie); una nuova disciplina del rito sommario ex art. 702-bis, oggi abrogato e rinominato rito semplificato di cognizione; l'ampliamento della competenza per valore del Giudice di Pace e la trattazione di tali cause con rito semplificato.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il giudizio ordinario è il procedimento giudiziario standard per la risoluzione delle controversie tra le parti. Si tratta di un processo che si applica in tutti i casi in cui non vi siano riti speciali o semplificati applicabili, e consente una trattazione approfondita in presenza di fatti controversi e di istruttoria complessa, non semplicemente documentale. Offre ampie garanzie giurisdizionali, ma ha tempi molto critici.

Consente di ottenere un titolo esecutivo (**sentenza**) con il quale il Giudice:

- Accerta e dichiara l'esistenza o meno di un diritto
- Condanna qualcuno a pagare una somma di denaro
- Condanna qualcuno a fare o non fare qualcosa
- Costituisce, modifica o estingue rapporti giuridici

PROCEDIMENTO

1. FASE INTRODUTTIVA

La parte attrice introduce il giudizio con atto di citazione, che contiene le proprie domande (*petitum*) e le ragioni poste a base delle stesse (*causa petendi*), unitamente ai documenti giustificativi. L'atto viene notificato alla parte convenuta ed iscritto a ruolo. La parte convenuta si costituisce entro 70 gg. dall'udienza indicata dall'attore, depositando una comparsa di risposta, altrimenti il processo procede in sua assenza (*contumacia*).

2. FASE ISTRUTTORIA

Il giudice analizza le richieste, le difese delle parti e le prove già prodotte (*prove precostruite*); se necessario dispone l'ammissione delle prove da formarsi all'interno del processo (*prove costituende*: testimonianza, interrogatori, ispezione etc.) e può avvalersi di ausiliari per consulenze tecniche (perizie, traduzioni etc.).

3. FASE DI DISCUSSIONE

Le parti presentano le loro argomentazioni conclusive, normalmente in forma scritta (memorie), oppure orale in apposita udienza.

4. FASE DECISIONALE

Il giudice emette la **sentenza** che decide la controversia secondo diritto e regola le spese processuali. La legge prevede che la parte soccombente nel processo debba rimborsare le spese in favore dell'altra, ma in caso di reciproca soccombenza o di altri giusti motivi le spese possono essere interamente o parzialmente compensate.

3 IL GIUDIZIO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Rito di cognizione introdotto dal D.L. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) in sostituzione dell'abrogato *procedimento sommario di cognizione* previsto dall'art. 702-bis c.p.c.

Si tratta di un procedimento snello a carattere generale per ogni forma di tutela giurisdizionale e domanda (condanna, accertamento, costituzione di diritti), limitato però ad un numero minore di cause e caratterizzato da semplificazioni procedurali, da una minore formalità, e dalla possibilità di trattazione senza udienza, anche solo sulla base di memorie scritte.

Si affianca, quindi, al rito ordinario e laddove la controversia non presenti alta tecnicità o un'istruttoria complessa, è destinato a sostituirlo. Con alcune varianti di sorta, si applica anche ai giudizi davanti al Giudice di Pace.

PROCEDIMENTO

1. FASE INTRODUTTIVA

Il procedimento si instaura con ricorso, da depositare presso il Tribunale competente. Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto all'altra parte. Il convenuto si costituisce con comparsa di risposta entro 10 gg. dall'udienza.

2. FASE ISTRUTTORIA & DISCUSSIONE

Nel corso della prima udienza il giudice, anche **d'ufficio**, può **disporre con ordinanza** (non impugnabile) che la causa sia trattata con il rito ordinario. Può essere concesso alle parti un termine perentorio di 20 gg. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre ulteriori documenti, nonché un termine di 10 gg. per replicare e dedurre prova contraria. Se la causa non è matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

3. FASE DECISIONALE

Se la causa è invece matura per la decisione, il giudice fissa un'udienza di discussione orale, all'esito della quale emette la **sentenza** che decide la controversia secondo diritto e regola le spese processuali. La legge prevede che la parte soccombente nel processo debba rimborsare le spese in favore dell'altra, ma in casi di reciproca soccombenza o di altri giusti motivi le spese possono essere interamente o parzialmente compensate.

4 IL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario (e quindi non togato), con incarico a tempo, che è competente a decidere:

- cause in specifiche e tassative materie (es. apposizione di termini e confini, regolamenti ed usi condominiali, immissioni, ordinanze ingiunzioni, interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali, reati minori perseguibili a querela etc.)
- cause di valore limitato, in sostituzione del Tribunale (es. controversie relative a beni mobili entro il valore di €10.000 o aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di €25.000).

Le cause dinanzi al G.d.P., anche per effetto della Riforma Cartabia, sono oggi sottoposte al rito semplificato di cognizione (con alcune lievi varianti), e ciò con lo scopo di ridurre i tempi medi delle cause e deflazionare gli Uffici Giudiziari.

Nei prossimi anni è inoltre previsto un progressivo aumento della competenza per valore del G.d.P., circostanza che dovrebbe quindi aumentare il carico di questo Ufficio, destinato a diventare il luogo prevalente di decisione di tutte le cause non particolarmente complesse.

IL TITOLO ESECUTIVO

L'esecuzione forzata è possibile solo in presenza di un titolo esecutivo, ovvero un documento che certifichi l'esistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile di credito e che consenta quindi di richiederne l'adempimento coattivo. Il titolo esecutivo può essere :

GIUDIZIALE

- | | |
|---|---|
| - sentenza di condanna | - decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo |
| - ordinanza definitiva ex art. ter e 183-quarter c.p.c. | - provvedimenti stranieri riconosciuti in Italia (exequatur) |
| - altre ordinanze e decreti | |

STRAGIUDIZIALE

- scrittura privata autenticata (relativamente alle somme di denaro in esse contenute)
- atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale
- verbale di conciliazione giudiziale
- lodo arbitrale
- cambiale, assegno e titoli di credito (la cui azione non sia prescritta)
- mutuo
- verbale di mediazione
- accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita

ATTI PREPARATORI

Se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, che va fatta alla parte personalmente.

Nel caso di decesso del debitore prima dell'inizio dell'esecuzione, la notifica può essere effettuata agli eredi all'ultimo domicilio del defunto, purché entro 1 anno dalla morte.

Nel caso di **società cancellata**, il titolo esecutivo originariamente formato contro la società cancellata va notificato agli ex soci.

L'ESECUZIONE FORZATA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 (convertito in L. n. 30/1997), preclude al creditore la possibilità di agire giudizialmente nei confronti delle Amministrazioni Statali e/o degli Enti Pubblici non economici prima che sia decorso il termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo. La prescrizione normativa rende questo tipo di azione molto lunga e macchinosa, con evidenti effetti pregiudizievoli per le finanze aziendali. Vi si sopperisce spesso con il ricorso al *factoring*.

IL PRECETTO

Il precetto consiste in un atto contenente l'intimazione al debitore di adempiere all'obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a **10 gg.** (c.d. *termine dilatorio*), con l'avvertimento che, in difetto, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi.

Sono idonee prove scritte :

- l'intimazione ad adempiere nel termine di legge;
- l'indicazione delle parti;
- l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo;
- l'indicazione del Giudice competente per l'esecuzione;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. **Oggi, se il precetto è predisposto dall'Avvocato, l'elezione può essere fatta mediante semplice indicazione della P.E.C. (domicilio universale digitale).**

L'efficacia del precetto è assoggettata ad un termine di 90 gg. dalla sua positiva notificazione al debitore.

Se entro questo termine non è stata iscritta ruolo una delle procedure esecutive previste dalla legge, l'efficacia cessa ed occorre procedere alla notifica di un nuovo atto.

IL PIGNORAMENTO

Il pignoramento è l'atto con cui si imprime un vincolo di destinazione ai beni del debitore, funzionale al successivo esproprio.

Consiste in un'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni (ed i relativi frutti civili) alla garanzia del creditore.

Il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, ma non può porre in essere comportamenti volti a sottrarli, distruggerli o deteriorarli, la violazione costituisce reato penale (Artt. 334 e 388 C.P.).

LA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE

È il procedimento esecutivo che ha ad oggetto i **beni mobili del debitore**. Per beni mobili si intendono quei beni che possono essere facilmente trasportabili da un luogo all'altro senza che ne derivi una loro alterazione, ad esempio:

- **arredi**
- **gioielli**
- **macchinari**
- **animali**
- **beni immateriali** (quote sociali, brevetti, marchi)
- **titoli ed azioni**

La legge prevede l'**impignorabilità** di alcuni beni considerati indispensabili per la vita quotidiana del debitore, come ad esempio: *suppellettili, vestiti, utensili domestici, letti oppure strumenti di lavoro professionali*.

La ricerca dei beni del debitore è effettuata dall'Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, mediante accesso ai luoghi di sua pertinenza (abitazione, ufficio) oppure mediante l'utilizzo di banche dati telematiche.

A seguito dell'accesso, è redatto verbale di pignoramento e se l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto beni utilmente pignorabili, il creditore può chiedere al Giudice:

- **l'assegnazione**, per soddisfarsi sul loro valore
- **la vendita all'asta**, per convertire il loro valore in denaro e soddisfarsi sul ricavato

La **vendita** può svolgersi **all'incanto** (asta pubblica), dove i beni vengono aggiudicati al miglior offerente, oppure mediante il semplice acquisto presso commissionari autorizzati, come gli Istituti Vendite Giudiziarie.

IL PIGNORAMENTO DI MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI E NAVI

I veicoli in genere, definiti anche beni mobili registrati, sono soggetti ad una disciplina ibrida perché, pur essendo qualificabili come beni mobili, il loro regime giuridico si avvicina, per certi versi, a quello dei beni immobili, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità legale e le forme di opponibilità ai terzi.

Il pignoramento di tali beni avviene quindi nelle modalità poc'anzi descritte, ma sono previsti adempimenti di trascrizione presso i relativi pubblici registri (PRA, ENAC, etc.), necessari a scongiurare l'alienazione fraudolenta di tali beni in pendenza di esecuzione, nonché ulteriori cautele in caso di utilizzo dei veicoli e dei natanti per il trasporto viaggiatori e/o l'esecuzione di servizi pubblici essenziali.

LA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI

Attraverso questa procedura, il creditore può pignorare **crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo, oppure cose mobili di proprietà del debitore in possesso di un terzo**.

Consistono solitamente in somme di denaro giacenti presso conti correnti bancari (o postali), oppure stipendi e salari erogati da datori di lavoro oppure ancora pensioni erogate dall'I.N.P.S. o altri enti previdenziali.

Questi crediti possono essere individuati tramite indagini svolte da **società specializzate in informazioni commerciali** ma anche tramite la **procedura ex art. 492-bis c.p.c.** (segue).

LE INFORMAZIONI COMMERCIALI

Le informazioni commerciali sono dati, raccolti e organizzati da soggetti specializzati, relativi a persone fisiche o giuridiche riguardanti principalmente affidabilità finanziaria, solvibilità, situazione patrimoniale, giudiziaria o economica di un soggetto. Tali informazioni possono provenire da fonti pubbliche (registri camerali, bilanci, protesti, procedimenti giudiziari) o da fonti private.

In base alla vigente normativa sulla Privacy, è possibile accedere a tali informazioni senza commettere alcuna forma di illecito, ma è consigliabile rivolgersi a società specializzate che garantiscano il rispetto rigoroso delle normative sulla protezione dei dati personali.

Nel procedimento presso terzi è presente un terzo soggetto (**terzo pignorato**), estraneo all'esecuzione, il quale una volta ricevuto l'atto di pignoramento deve effettuare una dichiarazione al creditore procedente **entro 10 gg.** dalla notifica dell'atto, dove specificherà:

- di quali somme è debitore e quando deve eseguire il pagamento in favore del pignorato;
- se sono stati effettuati precedenti sequestri, cessioni di credito, altri pignoramenti

LIMITI ASSOLUTI E RELATIVI ALLA PIGNORABILITÀ DELLE SOMME

La legge prevede alcuni limiti assoluti o relativi alle somme pignorabili dal creditore:

- **STIPENDI E SALARI:** possono essere pignorati solo fino ad un massimo del 20% (c.d. quinto) dell'importo netto
- **PENSIONI:** possono essere pignorate solo fino ad un massimo del 20% (c.d. quinto) dell'importo che eccede il c.d. minimo vitale (€1.099,50)

- **CREDITI ALIMENTARI E ASSEGNI DI MANTENIMENTO:** possono essere pignorati solo per altri crediti alimentari e nei limiti stabiliti dal Giudice
- **SOMME DERIVANTI DA POLIZZA ASSICURATIVA SULLA VITA:** assolutamente impignorabili
- **SUSSIDI E INDENNITÀ** (NASpl; indennità di maternità; indennità di malattia e infortunio; assegni familiari): assolutamente impignorabili

Se il pignoramento è positivo, il Giudice emette **ordinanza** con la quale assegna al creditore le somme pignorate, dando ordine al terzo di corrispondere in unica soluzione ovvero periodicamente, laddove si tratti di emolumenti erogati mensilmente.

LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

È la procedura volta all'espropriazione di beni immobili di proprietà del debitore.

Per beni immobili si intendono quei beni che non possono essere spostati da un luogo all'altro senza essere distrutti o alterati nella loro natura, e sono quindi legati in modo stabile al suolo, come ad esempio:

- **terreni**
- **costruzioni in genere, anche se non complete**
- **diritti real immobiliari** (usufrutto e servitù)
- **fabbricati** (case, palazzi)
- **alberi e piante radicati al suolo**
- **accessori, pertinenze e frutti**

È una procedura molto articolata, che coinvolge un elevato numero di soggetti, tra i quali gli Ausiliari del Giudice (Perito, Custode Giudiziario, Delegato alle vendite), le società incaricate di provvedere alle pubblicità, il Ministero di Giustizia (Portale Vendite Pubbliche), gli offerenti e loro Difensori, gli Ufficiali Giudiziari e, in alcuni casi, anche Forza Pubblica e medici legali.

1. Notifica del pignoramento

2. Trascrizione del pignoramento nei pubblici registri (Catasto).

La trascrizione è obbligatoria e necessaria per l'opponibilità nei confronti dei terzi che iscrivono e trascrivono vincoli successivi (ipoteche, pignoramenti, diritti reali etc.).

3. Una volta iscritto a ruolo il pignoramento, il creditore deve chiederne la vendita e/o l'assegnazione e depositare un **certificato ipo-catastale (o relazione notarile sostitutiva)** relativo alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nei **20 anni** precedenti.

4. Verificata la regolarità degli atti introduttivi, il Giudice nomina un Custode Giudiziario, il cui compito è quello di conservare l'integrità del bene e di percepirne i frutti (locazioni e indennità) ed un **Esperto stimatore (c.d. perito)**, il cui compito è quello di stimare il valore di vendita all'asta del bene pignorato e di verificare la conformità catastale, la presenza di eventuali irregolarità e/o abusi edilizi e/o ogni altro aspetto di rilievo.

5. All'esito della stima del compendio, il Giudice fissa un'udienza all'esito della quale, se sussistono le condizioni, emette l'**ordinanza di vendita**, con la quale delega a **Professionisti** iscritti in appositi elenchi (**Avvocati, Notai, Commercialisti**) il compimento delle **operazioni di vendita all'asta del bene**.

6. Si procede poi alla **fissazione degli esperimenti di vendita**, che vengono evocati tramite bandi pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito web del Tribunale competente, su riviste e siti specializzati di settore e sui quotidiani, il tutto a spese del creditore.

7. Le **ASTE** si susseguono con un meccanismo di **ribassi progressivi** del valore (non superiori al 25%) qualora non vengano presentate offerte. È prevista una cauzione del **10%** per presentare l'offerta. In caso di offerte plurime ha luogo una **gara con rilanci**, che si conclude con l'aggiudicazione al miglior offerente.

8. L'aggiudicatario ha termine di 120 gg. per saldare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già versata.

9. Saldato il prezzo, il Giudice emette il **decreto di trasferimento**, ovvero un provvedimento che trasferisce la proprietà dell'immobile all'offerente, libero da tutti i precedenti gravami (*ipoteca, pignoramenti, sequestri* etc.).

10. Il Professionista Delegato redige il progetto di distribuzione, con il quale la massa attiva (composta dal ricavato della vendita e da eventuali frutti, cauzioni ed altre componenti), dedotte le spese ed i compensi degli Ausiliari, viene ripartita fra tutti i creditori, osservando, se del caso, l'ordine di eventuali privilegi posseduti (*ipotecari, legali* etc.).

LA RICERCA TELEMATICA DI BENI DA PIGNORARE

Consiste in una procedura con la quale il creditore può chiedere che vengano avviate delle ricerche telematiche al fine di rinvenire beni pignorabili del debitore, mediante accesso alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, quali :

- **Anagrafe Tributaria**
- **Archivio degli Enti previdenziali**
- **Archivio dei rapporti finanziari**
- **Ufficio del Registro**

L'istanza può essere presentata dal creditore sia prima della notifica del precetto (al Presidente del Tribunale), sia dopo la notifica del precetto (direttamente all'Ufficiale Giudiziario), secondo le nuove regole introdotte con il D.L. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che ha notevolmente snellito e semplificato questo istituto a lungo inefficiente.

Una volta ottenute le informazioni contenute nelle banche dati, il creditore può utilizzarle per avviare una delle procedure esecutive esaminate in precedenza.

I quaderni di Synergy Key

Con il contributo tecnico di

lexant
LEGALLY YOURS

Con il supporto didattico di

Academy ask 

© copyright 2026



Sede Legale

20143 Milano - Viale Giulio Richard 3/A Torre C

Tel: +39 02 89013201

www.synergykey.it